

Prot: n. 0008352 /2016

Egr. **Responsabili di Area**

Egr. **Dipendenti comunali**
COMUNE DI ORZINUOVI - SEDE

Circolare n. 05 del 19.05.2016

Oggetto: ATTIVITÀ LAVORATIVA STRAORDINARIA SVOLTA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

Al fine di dare univoche informazioni in merito alla materia indicata in oggetto, si riporta quanto di seguito, come da pareri ARAN.

Il trattamento economico dello straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali e referendarie (c.d. straordinario elettorale) trova la sua disciplina nell'art. 39 del ccnl 14/9/2000 modificato dall'art. 16 del ccnl 5/1/2001.

CCNL 5/1/2001 Art. 16 - Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale

"1. All'art.39 del CCNL successivo a quello dell'1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3: "3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative".

2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:

a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000."

Pertanto:

- l'espressione "...in occasione di consultazioni elettorali o referendarie..." è da riferirsi al periodo intercorrente tra l'inizio e la fine delle operazioni elettorali (o referendarie) vere e proprie e dunque al periodo che va dall'insediamento del seggio (normalmente la giornata

del sabato) fino al suo scioglimento (che presuppone il completamento delle operazioni di scrutinio e dei successivi adempimenti);

- la speciale disciplina prevista dal citato art. 39, comma 3, è applicabile solo per le ore di straordinario effettuate nella giornata di riposo settimanale (di norma la domenica) cadente nel periodo intercorrente tra l'inizio e la fine delle operazioni elettorali o referendarie come sopra specificate.
- Il personale interessato, secondo le regole richiamate, ha diritto:
 - a) a percepire, per tutte le ore di straordinario prestate, il compenso orario previsto per lo straordinario festivo;
 - b) ad una sola giornata di riposo compensativo, qualora le ore di straordinario siano quantitativamente superiori a quelle corrispondenti ad una giornata lavorativa convenzionale, secondo la articolazione dell'orario vigente nell'ente. Esempio pratico: un lavoratore nella giornata di domenica ha prestato 10 ore di lavoro straordinario; avrà diritto, secondo la disciplina sopra illustrata: ad un compenso complessivo pari a 10 ore di straordinario festivo; ad una giornata di riposo compensativo di sei ore, se l'orario settimanale è articolato su sei giorni lavorativi; se la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni la durata convenzionale di una giornata viene individuata in 7,2 ore (36:5); la giornata di riposo riduce, corrispondentemente, il debito orario della settimana di fruizione, per cui se, ad esempio, il lavoratore interessato deve beneficiare di un riposo compensativo di 6 ore, nella settimana di fruizione dovrà espletare solo le restanti 30 ore d'obbligo.

Di norma, la giornata di riposo settimanale coincide con la domenica; se l'orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato è qualificato come "giornata non lavorativa" e non come "giornata di riposo settimanale".

Alle ore di straordinario effettuate nella giornata di riposo settimanale non cadente in tale periodo (e quindi non effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie) si applica, invece, la disciplina generale prevista dall'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 5.10.2001, secondo il quale "al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b) (ora art.10, comma 2, lett.b) del CCNL del 9.5.2006), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

I termini per la fruizione del riposo compensativo possono essere correttamente concordati con il rispettivo responsabile di area, che autorizzerà la fruizione dei riposi compensativi in considerazione delle prioritarie esigenze di servizio.

Orzinuovi, 19/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro